

## CAPITOLATO

\*\*\*\*\*

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE, RIVOLTA ALLE AZIENDE ISCRITTE NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI AEA SRL AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 E DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DI AEA SRL

CIG: 7452731C2B



## Sommario

PREMESSA .....	3
ART. 1 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' .....	3
ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO .....	3
ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E INVARIABILITA' PREZZI .....	4
ART. 4. - SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO .....	4
ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO .....	4
ART. 6 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA .....	6
ART. 7- TRASMISSIONE ESITI ANALISI .....	8
ART. 8 - GARANZIA PROVVISORIA .....	8
ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA .....	8
ART.10 - PENALI .....	10
ART. 11 -RISOLUZIONE E RECESSO .....	10
ART. 12- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO .....	13
ART. 13 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI .....	13
ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	13
ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	15
ART. 16 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI SEGRETEZZA - TUTELA DELLA PRIVACY .....	15
ART 17 - D.LGS. 231/01 CODICE ETICO PATTO DI INTEGRITA' .....	15



## PREMESSA

Premesso che la Società AeA srl, titolare della gestione del servizio di depurazione delle acque reflue, degli impianti di depurazione e delle reti acquedottistiche e fognarie di cui all'allegato 3, deve provvedere alle analisi chimiche e batteriologiche funzionali alle attività da essa svolte presso le proprie unità operative. Per adempiere alle predette attività di analisi, AEA srl ha necessità di avvalersi di soggetti specializzati, che possiedano sia i requisiti che l'immediata disponibilità delle risorse necessarie.

## ART. 1 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Alle imprese aggiudicatrici sarà affidata, tramite specifiche richieste a mezzo fax, mail o anche attraverso richieste telefoniche, l'esecuzione di analisi chimiche e batteriologiche funzionali alle attività svolte da AeA srl presso le proprie unità operative.

AEA srl procederà, in base all'effettivo fabbisogno, a richiedere, tramite singole richieste il campionamento e/o il ritiro dei campioni, l'esecuzione di analisi chimiche e/o batteriologiche, la consegna dei risultati analitici conformi alla richiesta, fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto per l'affidamento in questione o fino alla scadenza temporale del contratto fissata al 30 maggio 2020, senza obbligo di totale utilizzo dell'importo previsto, in ogni caso fatto salvo il minor termine dovuto all'esaurimento dell'importo.

Nelle singole richieste verranno specificate tipologia, caratteristiche e modalità della prestazione da eseguire in accordo alle specifiche di cui agli allegati al presente capitolato e nelle modalità ivi descritte.

L'allegato 4 elenca i prezzi unitari relativi ai campionamenti e al ritiro campione/i. Si precisa che le frequenze indicate negli allegati 1 e 4 sono assolutamente indicative e non vincolanti.

AeA si riserva di richiedere eventuali ulteriori analisi che dovessero rendersi necessarie, anche ove non direttamente previste nell'elenco pacchetti analisi e nell'elenco parametri aggiuntivi posti a base di gara: ad esse sarà applicato un prezzo previamente concordato, che tiene conto di quanto offerto in sede di gara e che sarà contabilizzato secondo le modalità indicate al successivo art. 14.

## ART. 2 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L'importo presunto del contratto è pari ad € 400.000, IVA esclusa, inclusi gli oneri della sicurezza pari al 2% dell'importo suddetto.

**L'importo predetto, generato come sommatoria delle singole prestazioni, è da intendersi come limite massimo, raggiunto il quale il contratto si esaurisce. Detto importo non costituisce un importo garantito.**

L'importo contrattuale presunto si intende comprensivo di ogni onere necessario al servizio, ivi

compresi tutti i costi e gli oneri necessari per l'esecuzione delle analisi.

AeA srl si riserva altresì la facoltà di richiedere analisi ulteriori, non espressamente previste nell'elenco pacchetti e/o nell'elenco parametri (allegati 1 e 2). In tale ultima ipotesi sarà applicato un prezzo previamente concordato e che tiene conto del ribasso offerto in sede di gara.

### **ART. 3 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E INVARIABILITA' PREZZI**

**L'accordo avrà durata sino al 30/04/2020 o fino al raggiungimento dell'importo complessivo di € 400.000, iva esclusa, inclusi gli oneri di sicurezza.**

Le condizioni presentate in fase di offerta si intendono fisse e bloccate per tutta la durata del contratto. Non verrà applicata e/o riconosciuta alcuna revisione prezzi.

### **ART. 4. - SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, co 4°, lett. a) Dlgs 50/16, mediante lo strumento dell'accordo quadro concluso con più operatori, senza la riapertura del confronto competitivo.

Le analisi saranno commissionate sulla base delle condizioni tecniche ed economiche stabilite nello stesso accordo quadro senza necessità di nuovo confronto competitivo tra i diversi operatori. L'accordo quadro verrà stipulato con gli operatori che si collocheranno al primo ed al secondo posto nella graduatoria redatta al termine della gara.

L'accordo quadro sarà sottoscritto alle condizioni economiche offerte dal singolo operatore.

Ferma l'ipotesi innanzi descritta di un accordo con più operatori, qualora non si riesca ad individuare un secondo operatore, AeA si riserva la possibilità di sottoscrivere l'accordo quadro anche con il solo operatore risultato primo in graduatoria all'esito della gara, alle condizioni di cui all'offerta economica dal medesimo presentata.

AeA Srl, si riserva altresì la possibilità di non procedere all'aggiudicazione senza che possano essere avanzate pretese da parte dei concorrenti.

Al sensi dell'art. 54 co 4°, lettera a), l'operatore economico che effettuerà di volta in volta la prestazione sarà individuato sulla base di una decisione motivata della stazione appaltante in ragione delle singole specifiche esigenze. In ogni caso, il secondo aggiudicatario potrà vedersi assegnata una quota di analisi stimata in circa il 35% di quella totale.

### **ART. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Le ditte aggiudicatarie, si impegnano inderogabilmente ad eseguire le attività e sopportare gli oneri di seguito elencati.

Tutte le analisi dovranno essere effettuate su indicazione di AeA ed in osservanza di quanto espressamente richiesto, in particolare relativamente ai parametri specificati e secondo le

necessità riscontrate nelle singole richieste. E' fatta salva la possibilità di inviare ad un singolo operatore anche più analisi in un'unica richiesta.

I rapporti di prova dovranno:

- essere firmati e timbrati da tecnici iscritti all'Albo Professionale dei Chimici e/o dei Biologi, per la parte di competenza;
- essere redatti riportando in maniera coerente tutte le informazioni relative al campione in analisi e contenute nel verbale di campionamento; in particolare il rapporto di prova deve riportare il numero identificativo del campione, il luogo di produzione/origine, lo stato fisico del campione, le modalità di campionamento e la data di prelievo;
- essere redatti in relazione ai limiti di riferimento previsti dalle normative di legge applicabili nonché in relazione ai limiti di riferimento imposti dalle autorizzazioni proprie della AeA Srl e/o altre autorizzazioni da essa indicate e che saranno messe a disposizione degli aggiudicatari.

Le aggiudicatarie, si impegnano inderogabilmente altresì a:

- a) fornire l'elenco del personale addetto, unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti che sono state date le istruzioni in materia di sicurezza e che sono stati consegnati idonei mezzi di protezione individuali;
- b) consegnare alla AEA srl, al momento della stipula del contratto, copia del DURC INPS e INAIL;
- c) osservare tutte le Leggi e norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, la cui osservanza è di esclusiva competenza degli aggiudicatari e dei suoi rappresentanti e non potrà in alcun modo essere trasferita alla aea srl o ai rappresentanti della stessa; pertanto eventuali conseguenze amministrative e/o penali al riguardo saranno ad esclusivo carico degli aggiudicatari;
- d) consegnare, alla aea srl i seguenti documenti (Allegato XVII D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.):
  - documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/08 e ss.mm.ii.
  - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 81/08 e ss.mm.ii.

#### **Utilizzo di lavoratori autonomi**

Nel caso in cui l'aggiudicatario dovesse avvalersi di lavoratori autonomi, ne dovrà fare preventiva richiesta alla AeA Srl; in caso di approvazione da parte della stazione appaltante, i medesimi dovranno esibire:

- a) iscrizione all'ordine professionale;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/08 di macchine, attrezzature

- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal decreto legislativo 81/08 e ss.mm.ii.
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

#### **ART. 6 – ONERI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA**

Sono da considerarsi inclusi nei prezzi offerti tutte le spese e gli oneri relativi al lavoro affidato. Saranno a totale carico dell'affidatario:

- la garanzia definitiva ai sensi di legge (art.103 del D.Lgs. 50/2016);
- la redazione dei piani di sicurezza;
- il ritiro dei campioni: quando richiesto, il ritiro dei campioni dovrà avvenire, a mezzo di proprio operatore o per il tramite di corriere convenzionato presso l'impianto di Ceccano o Rieti, come precisato di volta in volta, con obbligo di apertura del campione ritirato entro le 24 ore dal prelievo e nell'ambito della Regione Lazio. Il ritiro e trasporto dei campioni dovrà avvenire a temperatura controllata (refrigerazione dei campioni), si da non alterare il campione stesso, garantirne la conservazione e l'affidabilità dei risultati ottenuti;
- la consulenza ad AeA srl nella valutazione dei risultati e delle eventuali modifiche da apportare ai processi;
- la reperibilità h24: l'affidatario dovrà assicurare l'intervento in caso di particolari necessità o in caso di emergenza;
- tutto il necessario per le analisi e/o i campionamenti affidati e/o i ritiri richiesti;
- l'onere, nelle more della stipula del contratto, allo svolgimento delle attività di cui alla presente procedura, qualora richiesto dalla stazione appaltante;
- l'esecuzione dei pacchetti di analisi e dei parametri di cui agli allegati 1 e 3, e di eventuali ulteriori analisi che dovessero essere richieste da AeA srl;
- l'esecuzione dei campionamenti nei punti di cui all'allegato 4 e in eventuali altri punti dovessero essere indicati da AeA Srl in funzione degli impianti e dei sistemi di collettamento gestiti da AeA stessa;

Il servizio e le relative modalità di esecuzione dovranno essere concordati con i responsabili tecnici di area di AeA srl o loro delegati.

I campionamenti dovranno essere effettuati a norma delle leggi vigenti, regolamenti e migliori pratiche applicabili.

Il servizio di campionamento e analisi potrà variare ed essere implementato dalla scrivente a seconda delle necessità ferma restando la richiesta scritta.

Nell'accettare i servizi di cui al presente capitolato, le aggiudicatriche espressamente riconoscono di:

- aver preso atto del servizio da eseguire;



- essere in grado, sia per professionalità che per attrezzature disponibili, di eseguire a regola d'arte il servizio affidato;

- Di aver valutato, nel prezzo contrattuale, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, delle analisi, dei trasporti, ecc.;

Le aggiudicatriche non potranno eccepire durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Sono a carico della società esecutrice tutti gli oneri previsti per legge. In ogni caso sono a carico delle aggiudicatriche gli oneri e gli obblighi a seguire:

-La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro e quant'altro previsto dalla vigente normativa in materia;

-Il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori vigenti all'interno delle UO di aea srl;

-Il risarcimento di danni causati dalla società esecutrice che dovessero essere a chiunque cagionati durante l'esecuzione di attività in nome e per conto della aea srl;

-La rigida osservanza dell'uso di idonei DPI adeguati al tipo di attività eseguita anche in relazione a rischi indotti dalle attività della aea srl

-L'adozione nell'eseguire i servizi di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale presente a qualunque titolo all'interno degli ambienti di lavoro oggetto dei prelievi. La società esecutrice si assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni e/o danni cagionati a persone/cose e ambiente.

-Il personale della società esecutrice dovrà obbligatoriamente portare a vista un cartellino con indicato nome, cognome, e ditta di appartenenza.

-La società esecutrice sarà responsabile della disciplina del proprio personale sul luogo del servizio.

-Nei campionamenti effettuati nei luoghi di lavoro della AeA srl o presso i luoghi indicati dalla scrivente il personale delle aggiudicatriche dovrà rispettare le indicazioni date dal preposto e fornire i dati che lo stesso ritenga opportuno chiedere al fine di tutelare tutti gli aspetti della sicurezza.

-Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza al fine di non alterare in nessun modo i campioni prelevati e assicurarne le modalità di conservazione e trasporto in conformità a quanto previsto dalle metodiche ufficiali di riferimento (APAT CNR IRSA, per ogni tipo di analisi richiesta), pertanto ivi compresa la stabilizzazione dei campioni direttamente sul sito di prelievo.

-Nello svolgimento del servizio la società esecutrice avrà l'obbligo di attenersi a tutte le normative vigenti e applicabili in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, inquinamento ambientale, atmosferico, idrico ed acustico nonché a tutte

le misure applicabili alla Società esecutrice e al committente.

-Nello svolgimento del servizio la società esecutrice dovrà rispettare i regolamenti aziendali che la AeA srl avrà cura di fornire.

- La società esecutrice dovrà, su richiesta della AeA Srl, affiancare la stessa durante le fasi di sopralluogo, verifica e campionamento da parte delle autorità vigilanti preposte e recarsi nell'impianto.

-- La società esecutrice avrà l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite durante le attività lavorative oggetto del servizio.

#### **ART. 7- TRASMISSIONE ESITI ANALISI**

Il termine di consegna dei risultati, pertanto, decorrerà dal giorno di ricevimento del campione in caso di spedizione ovvero dal giorno di ritiro/campionamento da parte dell'aggiudicataria. I risultati dovranno essere inviati alla AeA tramite e-mail e/o mediante l'uso di applicativi informatici nel rispetto dei limiti temporali indicati a seguire:

- 7 giorni lavorativi per tutte le analisi sulle acque;
- 10 giorni lavorativi per tutte le altre analisi.

#### **ART. 8 - GARANZIA PROVVISORIA**

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nell'invito, il tutto come meglio precisato nella lettera di invito.

#### **ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA**

L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle



somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. L'importo della garanzia nei contratti è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le



inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **ART.10 - PENALI**

-Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dei risultati rispetto ai termini di cui all'art. 7 che precede, per cause imputabili all'operatore, sarà applicata una penale pari a € 50,00/giorno indipendentemente dalla tipologia di analisi richiesta.

-In caso di mancata apertura del campione nelle 24 ore dal prelievo, sarà applicata una penale pari ad € 500,00, e nulla sarà erogato a titolo di corrispettivo.

-In caso di compilazione dei rapporti di prova in difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 5 del presente capitolato, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni certificato non conforme.

L'importo cumulativo complessivo delle penali potrà essere al massimo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Ove applicabili, tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione dei pagamenti stabiliti per l'esecuzione del servizio. Saranno esclusi eventuali ritardi legati ad eventuali oneri di competenza della stazione appaltante.

#### **ART. 11 -RISOLUZIONE E RECESSO**

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);

- se sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:

- a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli

assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'appaltatore anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni.

In contraddittorio fra la Stazione appaltante e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza delle prestazioni.

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei servizi. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Costituisce altresì clausola risolutiva espressa nell'interesse della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ.:

- l'ipotesi in cui l'operatore ritardi l'invio delle analisi, rispetto ai termini previsti nel presente capitolato, per tre volte, anche non consecutive, o anche una sola volta laddove il ritardo superi i 10 giorni.

La stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto in danno al solo operatore inadempiente, rimanendo valido l'accordo quadro per l'altro operatore, con conseguente diritto alla escussione della cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

-La AeA srl è, inoltre, legittimata a risolvere immediatamente il contratto per fatto o per colpa dell'operatore economico, qualora quest'ultimo non effettui tempestivamente il pagamento ai propri dipendenti delle retribuzioni maturate per le prestazioni di lavoro fornite nell'esecuzione

delle opere di che trattasi o in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

In ogni caso la aea srl è fin d'ora autorizzata a sospendere ogni pagamento al verificarsi di una delle fattispecie di risoluzione del contratto per la gestione dei servizi affidati mediante la presente procedura.

La risoluzione del contratto, inoltre, avverrà:

- ai sensi dell'art. 1453 del C.C. (risoluzione per inadempimento);
- nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del C.C.;
- mancato rispetto del termine essenziale ex art. 1457 del C.C.;
- ai sensi dell'art. 1256 del C.C. (impossibilità sopravvenuta);
- qualora si verifichi una delle situazioni di cui agli articoli del presente Capitolato, per le quali sia prevista la risoluzione;
- qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 67 e 84 del D.lgs 159/2011);
- per quanto previsto dal D.Lgs. 50 /2016.

La presente costituisce ad ogni effetto clausola risolutiva espressa.

#### **ART. 12- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto.

In deroga all'art. 1264 del Codice Civile, si conviene che nessuna cessione di credito sarà valida ed efficace se non autorizzata preventivamente per iscritto.

Tuttavia sarà possibile solo previa autorizzazione espressa da parte di AeA srl, affidare ad operatori specializzati prestazioni specialistiche che dovessero rendersi necessarie. Gli oneri rivenienti da dette operazioni sono comunque a carico dell'affidatario.

#### **ART. 13 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI**

Gli aggiudicatari dovranno disporre o, comunque, stipulare polizza assicurativa che copra gli eventuali danni subiti da AeA e verificatisi nel corso del servizio, con massimale almeno pari all'importo complessivo presunto dell'accordo quadro.

Le aggiudicatarie sono direttamente responsabili dei danni provocati dal servizio reso qualora non rispondente alle caratteristiche garantite.

#### **ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le aggiudicatarie dovranno redigere la contabilità di ogni singola analisi sulla base dei prezzi come definiti nel presente capitolato e in considerazione di quanto offerto in sede di gara o così come concordati in caso si analisi straordinarie non direttamente previste nell'elenco pacchetti e/o nell'elenco parametri.



Alla contabilità dovranno essere allegati tutti gli elementi giustificativi necessari. L'impresa dovrà emettere la fattura solo dopo che la AeA srl avrà approvato la contabilità e autorizzato alla fatturazione. Alla fattura dovrà essere allegato il mensile di contabilità di cui all'allegato 5, con sigla di approvazione della stazione appaltante.

La redazione della contabilità è pertanto onere dell'aggiudicatario, e dovrà riportare indicazione esplicita dei costi per la sicurezza; essa dovrà essere redatta su modello predisposto dalla stazione appaltante in formato xls di cui all'allegato 5 con periodicità mensile e trasmessa per l'approvazione entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Nel modello dovranno essere indicati:

1. data di prelievo
2. numero del rapporto di prova
3. luogo di prelievo, così come indicato nel verbale di campionamento
4. sito di prelievo - selezionabile da elenco a discesa
5. matrice (acque reflue, acque potabili, acque sotterranee, emissioni in atmosfera, rifiuti) - selezionabile da elenco a discesa
6. se il campionamento o il ritiro sono stati eseguiti direttamente dall'aggiudicatario - selezionabile da elenco a discesa
7. ID del pacchetto o protocollo analitico richiesto per il campione in esame (come da Allegato 1 - Riepilogo pacchetti analitici) - selezionabile da elenco a discesa
8. ID classe di parametri in caso di richiesta parametri aggiuntivi (come da Allegato 2 - Listino parametri analitici)
9. campionamenti e ritiri (nella sezione dedicata).

Il modello verrà messo a disposizione delle aggiudicatarie in formato excel a conclusione delle operazioni di gara e parimenti verranno inseriti anche i valori economici di ciascun pacchetto / parametro / classe di parametri.

Qualora si rendesse necessaria, su richiesta della stazione appaltante, l'esecuzione di ulteriori analisi, non espressamente previste nell'elenco pacchetti e/o nell'elenco parametri (allegati 1 e 2), esse dovranno essere precedute da una valutazione economica che tenga conto di quanto offerto in sede di gara avendo applicato alla suddetta il medesimo ribasso; alla voce indicata al precedente punto 6 andrà sostituito l'ID della quotazione straordinaria.

La fattura potrà essere emessa solo dopo approvazione, da parte della AeA Srl, del report di contabilità mensile, e dovrà essere allegato alla fattura stessa: in caso contrario la fattura verrà considerata nulla e rinviata al mittente.

**Le aggiudicatarie dovranno riportare tassativamente sulla fattura il numero e gli estremi dell'ordine e del CIG.** Diversamente la fattura verrà respinta.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario con scadenza **120 gg.** data fattura fine mese.

Il pagamento verrà sospeso in caso di inadempimenti, in pendenza della presentazione della documentazione attestante la regolarità retributiva e previdenziale degli addetti ai lavori e nel caso non siano state presentate le coperture assicurative previste e necessarie per legge.

#### **ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Le parti convengono di sottoporsi all'obbligo di gestire i flussi finanziari tra di loro intercorrenti attraverso strumenti che consentono la tracciabilità dei medesimi flussi finanziari.

#### **ART. 16 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI SEGRETEZZA – TUTELA DELLA PRIVACY**

Le aggiudicatriche assumono l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente o, comunque, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. aea srl, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dalla ditta, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate.

Si richiamano in tal senso la Legge 241/1990, la Legge n° 675/1996, il Decreto n° 197/1999 e il D. Lgs 196 del 2003.

#### **ART 17 - D.LGS. 231/01 CODICE ETICO PATTO DI INTEGRITA'**

Gli operatori economici che prenderanno parte alla procedura vengono resi edotti che la aea srl ha adottato un Modello di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/01 nonché misure integrative dello stesso di prevenzione della corruzione. I relativi contenuti sono disponibili on - line sul sito della società. Inoltre, gli operatori economici si impegnano all'osservanza del Codice etico della aea srl e ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dalla normativa vigente ed applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione, criminalità organizzata, riciclaggio, tutela dell'ambiente (T.U. 152/2006) e dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).

#### **Allegati:**

- Allegato 1: Riepilogo pacchetti analitici
- Allegato 2: Listino parametri analitici
- Allegato 3: Elenco Impianti e punti di campionamento
- Allegato 4: Riepilogo campionamenti e ritiri
- Allegato 5: Format contabilità mensile

Rieti, li

27/06/2018

L'Amministratore Delegato

Amministratore Delegato  
Riccardo Bianchi

Il RUP

*Tommaso Pavesi*

A e A s.r.l.

Via dell'Elettronica snc, 02100 Rieti

Tel 0746/202127 Fax 0746/293174 - C.F./P.I./R.I.: 00950990572

Email: aea@aeaserviziambientali.it - www.aeaserviziambientali.it

